

CODICE DELLE SOCIETÀ

- Codice civile
- (TUF) Testo unico finanziario
- Bilancio consolidato
(artt. 25-46 D.Lgs. n. 127/1991)
- Principi contabili internazionali
(artt. 1-2 Reg. CE n. 1126/2008)

a cura di

Niccolò Abriani

Con il coordinamento di

Annamaria Dentamaro

Seconda edizione

PRESENTAZIONE

Il *Codice delle società* mira ad offrire un quadro aggiornato di uno dei settori da sempre più dinamici dell'ordinamento, il diritto delle società, contribuendo a metterne a fuoco gli approdi all'esito di una straordinaria – e, per intensità, inedita – stagione riformatrice.

L'obiettivo è offrire agli operatori e agli studiosi uno strumento al contempo preciso e di agevole consultazione, che recepisce e sintetizza le più recenti indicazioni dottrinali e giurisprudenziali, nel solco della felice esperienza del *Codice commentato delle società*, di cui conserva la struttura e l'impostazione, aggiornandola con una peculiare attenzione non soltanto ai più recenti interventi legislativi, ma anche al contributo dato in questi anni dal mondo delle professioni all'accelerazione dei tempi di reazione alle riforme. Un patrimonio di esperienza e professionalità nel quale il Notariato ha confermato il suo ruolo di componente centrale ed essenziale, agevolando – in primo luogo attraverso le proprie Commissioni e gli Studi, gli Orientamenti e le Massime dalle stesse espressi – un processo di “metabolizzazione consapevole” delle novità legislative all'interno di un quadro sistematicamente unitario: un atteggiamento, al contempo rigoroso e virtuosamente proattivo, che ha permesso di limitare quella perniciosa vischiosità interpretativa che induce talora a leggere le nuove norme attraverso lenti *d'antan*, in tal modo velando le innovazioni introdotte dal legislatore e limitandone sensibilmente i potenziali corollari applicativi.

Il *Codice* è il frutto del convergente sforzo di una moltitudine di studiosi, diversi per pensiero e formazione, ai quali va il più sentito ringraziamento per aver accolto o rinnovato l'invito a collaborare a questo progetto editoriale e per la non meno encomiabile abnegazione nel mettersi al servizio dei lettori, sacrificando talvolta la loro aspirazione a una trattazione più originale, ma meno utile rispetto alle finalità e alla impostazione della collana.

Al momento di licenziare per le stampe quest'opera, non posso non esprimere un particolare ringraziamento ad Annamaria Dentamaro, al cui intelligente lavoro di raccordo e al cui pungolo, inesorabile ma sempre gentile, si deve la puntuale conclusione di questa nuova avventura editoriale.

Firenze, 25 aprile 2016

NICCOLÒ ABRIANI

QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINE

Consultalo gratuitamente ne "LA MIA BIBLIOTECA", la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, ALTALEX. Grazie ad un evoluto sistema di ricerca, puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e trovare la soluzione che cerchi da PC o tablet. Ovunque tu sia.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e consultare il volume online, collegati al sito www.lamiabiblioteca.com

La consultazione online viene offerta all'acquirente del presente volume a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio "La Mia Biblioteca" e potrebbe essere soggetta a revoca da parte dell'Editore.

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI)

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza
da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Fotocomposizione a cura di Integra Software Services Pvt.Ltd

Finito di stampare nel mese di giugno 2016
dalla L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

Esclusione del socio (art. 2473 bis c.c.)

2473 bis – Esclusione del socio

[1] L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Riferimenti normativi: artt. 1456, 2254, 2255, 2286, 2287, 2301, 2378, 2388, 2436, 2464, 2466, 2468, 2471, 2473, 2475 *ter*, 2479, 2480, 2482, 2533 c.c.; L. 3.10.2001, n. 366.

Bibliografia: ANNUNZIATA, *Commento all'art. 2473 bis*, in *Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari*, Milano, 2008; BUSANI, *S.r.l. La riforma delle società. Il nuovo ordinamento dopo il D.lgs. 6/2003*, Milano, 2003; CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, Padova, 2007; *Id.*, *Commento all'art. 2473 bis*, in *Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti*, II, Bologna, 2004; CIAN, *Esclusione del socio*, in *S.r.l. commentario (dedicato a G.B. Portale)*, a cura di Dolmetta, Presti, Milano, 2011, 498 ss.; *Id.*, *Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo*, in *IBBA, MARASÀ, Trattato delle s.r.l.*, IV, Padova, 2009; CITROLO, *La disciplina statutaria dell'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Studi e materiali*, 2009; GALLETTI, *Commento all'art. 2473 bis*, in *Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, a cura di Maffei Alberti, III, Padova, 2005; MALTONI, *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, in *Not*, 2003; PERRINO, *Il recesso del socio ed il suo "momento"*, in *RDCo*, 2014, I, 235 ss.; *Id.*, *La "rilevanza del socio" nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Gco*, 2003, I; *Id.*, *Le tecniche di esclusione del socio*, Milano, 1997; PISCITELLO, *Recesso ed esclusione nella s.r.l.*, in *ABBADESSA, PORTALE, Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, Torino, 2007; PRESTI, *Osservazioni sulla riforma della s.r.l. nello schema di legge delega*, in *ASSOCIAZIONE DESIANO PREITE, Verso un nuovo diritto societario*, a cura di Benazzo, Ghezzi, Patriarca, Bologna, 2002; SALAFIA, *Commento all'art. 2473 bis*, in *Comm. Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia*, 2° ed., Milano, 2007; TANZI, *Commento all'art. 2471*, in *Comm. Niccolini, Stagno d'Alcontres*, Napoli, 2004; VIGO, *Decisioni dei soci: competenze*, in *ABBADESSA, PORTALE, Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, Torino, 2007; ZABBAN, *Commento all'art. 2473 bis*, in *BENAZZO, PATRIARCA, Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Cod. civ. comm.*, diretto da Busnelli, 1, Milano, 2010.

Sommario: 1. Premessa. 2. L'esclusione del socio di s.r.l., quale opzione rimediaria statutaria. Lineamenti generali. 3. Il carattere (necessariamente) specifico delle ipotesi di esclusione. 4. La «giusta causa» di esclusione. 5. Le possibili cause di esclusione. 6. Il procedimento. 7. Gli effetti. La liquidazione della quota. Il momento di efficacia dell'esclusione.

1. Premessa

La L. 3.10.2001, n. 366, contenente delega al Governo per la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, non faceva cenno alcuno al rimedio dell'esclusione del socio di s.r.l. per giusta causa, per la prima volta introdotto nell'ordinamento italiano – benché con assai scarsa regolamentazione, facendo largo rinvio all'autonomia statutaria – con l'articolo in commento.

■ Negli ultimi anni precedenti la riforma, d'altra parte, si era progressivamente posto all'attenzione degli interpreti l'interesse a disporre di un rimedio siffatto, oltre che – come da tradizione – nell'area delle società personali, anche nelle società di capitali “chiuse” e nella s.r.l. in particolare; e ciò con riferimento, ad esempio, all'esigenza di preservare certi connotati professionali, o familiari, o comunque soggettivi dei soci in una compagine sociale ristretta (sia permesso il rinvio a PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio*, Milano, 1997, *passim*; a ridosso della riforma, riteneva fosse «bene prevedere espressamente l'istituto della esclusione» nella nuova s.r.l. PRESTI, 80).

Nella chiave della rilevanza assegnata alla persona del socio, asse del ridisegno della disciplina della società a responsabilità limitata, la novella del 2003 interviene in tema di esclusione del socio di s.r.l. da una parte ampliando, e dall'altra parte innovando gli spazi di applicazione del rimedio.

Di esclusione si parla infatti espressamente nella nuova disciplina: sia nell'art. 2466 c.c., dedicato ai rimedi per la mancata esecuzione dei conferimenti, contenente una disciplina in più aspetti rinnovata rispetto all'art. 2477 *previgente*; sia nel nuovo art. 2473 bis c.c. (rubricato appunto «Esclusione del socio»), con cui si consente di prevedere nell'atto costitutivo «specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio».

L'ampliamento dell'esclusione del socio nella s.r.l. riformata si attua così: per un verso rimodellando le tecniche già note di tutela a fronte dell'inesecuzione dell'apporto, fra le quali quella – pur sempre congegnata quale *extrema ratio* – dell'estromissione del socio dalla società; per altro verso introducendone di nuove, anch'esse funzionali alla espulsione del socio dal rapporto sociale, simili all'esclusione da inattuazione del conferimento e però anche contrassegnate da notevoli differenze, a partire dai loro presupposti.

Ed in tali novità legislative pare di vedere confermata l'idea – che già in passato era sembrata idonea ad una migliore comprensione del fenomeno, anche sulla base di esperienze straniere

(cfr. di nuovo PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio, passim*) – dell'essere l'esclusione un complesso fenomeno rimediario, invece che una singola tecnica di tutela; o, in altri termini, l'espressione di sintesi a contrassegno di un apparato di rimedi, tutti coerentemente diretti, ancorché con tecniche diversificate (anche in relazione al contesto tipologico di riferimento ed agli equilibri di interessi di volta in volta in gioco), a consentire l'estromissione forzata del socio dalla società, sul presupposto di fatti relativi al socio in questione, dai quali possa provenire ostacolo, intralcio o pregiudizio al proficuo svolgimento dell'attività economica comune. Fatti non soltanto relativi al conferimento, ma anche altri fatti o comportamenti, pur sempre attinenti al socio, comunque idonei a riflettersi negativamente sul vantaggioso esercizio dell'attività programmata, e perciò a sollevare l'esigenza di un'estromissione del socio a tutela della stessa attività comune.

Ciò sia nell'ambito delle società personali, per le quali è prevista la più articolata disciplina legale, sia nell'ambito delle società di capitali, anche se qui limitatamente a contesti di personalizzazione del rapporto, come quelli appunto ipotizzabili nelle società a responsabilità limitata a conformazione personalistica, o nelle stesse società per azioni a struttura personalistica, familiare o comunque “chiusa”.

Con particolare riferimento a queste ultime categorie – sia s.r.l. che società azionarie personalizzate ed a compagine sociale tendenzialmente chiusa – già da qualche tempo prima della riforma 2003, come già accennato, si era del resto fatta strada la sensazione di una fondamentale inadeguatezza dei limitati rimedi di esclusione di conio legale, modellati sull'inesecuzione dell'apporto, e per lo più imperniati sulla fattispecie dell'inadempimento dell'apporto in denaro. Rimedi i quali non soltanto non apparivano idonei ad abbracciare l'intero arco delle possibili ipotesi inattuative del conferimento, comprendenti anche gli apporti in natura e di crediti; ma risultavano anche tanto più inadeguati ad apprestare tutela rispetto ad altri fatti non relativi al conferimento, e però pur sempre attinenti al socio, in contesti di personalizzazione del rapporto come quelli suddetti, ipotizzabili rispetto alle società a responsabilità limitata, o alle società per azioni a struttura personalistica, familiare o sotto vario profilo, “chiusa”.

2. L'esclusione del socio di s.r.l., quale opzione rimediaria statutaria. Lineamenti generali

A fronte di una simile esigenza di ampliamento del rimedio, quantomeno nelle società capitalistiche a

connotazione personale, la nuova disciplina della s.r.l., pur in assenza di prescrizioni in tal senso nella legge delega, anzitutto procede, come anticipato, ad una significativa riformulazione della disciplina dell'inattuazione del conferimento, ora contenuta all'art. 2466 c.c., al cui commento nella presente opera si rinvia.

Del tutto nuova è invece la disciplina dell'esclusione del socio di cui all'art. 2473 bis c.c., che allarga in termini potenzialmente indefiniti lo spettro di applicabilità dell'estromissione del socio come rimedio, consentendo all'autonomia privata di prevedere nell'atto costitutivo ulteriori «specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio», e richiamando al riguardo la disciplina del rimborso prevista per il recesso, «esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale».

■ L'accostamento alla omonima disciplina delle società personali (artt. 2286 ss. c.c.), che, almeno a prima vista, sembrerebbe notevole, è peraltro a ben vedere irrimediabile, non soltanto dal fatto che quello in esame non è un rimedio del regime legale, foss'anche suppletivo della s.r.l., come lo è invece delle società di persone, ma la disciplina di una possibile opzione di autonomia privata in punto di tecniche rimediali [opzione da esercitarsi con clausole espresse dell'atto costitutivo, originarie o successivamente introdotte con le maggioranze richieste ex art. 2479 bis, v. in tal senso T. Milano 22.12.2014, in *Soc*, 2015, 366; ma cfr. CIAN, *Esclusione del socio*, in *S.r.l. commentario (dedicato a G.B. Portale)*, a cura di Dolmetta, Presti, Milano, 2011, 506, nel senso che la clausola sopravvenuta non sarebbe efficace nei confronti del socio preesistente che non vi abbia consentito; il correttivo sarebbe invece il riconoscimento del diritto di recesso del socio non consenziente per ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Cod. civ. comm.*, diretto da Busnelli, 1, Milano, 2010, 865 s.]; bensì anche dall'esigenza posta di un ancoraggio del rimedio a «specifiche ipotesi», qualificate in termini di «giusta causa».

3. Il carattere (necessariamente) specifico delle ipotesi di esclusione

■ Quanto all'istanza di specificazione delle ipotesi applicative, anzitutto, appare chiaro come con la stessa si sia voluta conciliare la scelta di allargamento del rimedio con le contrastanti esigenze di scongiurare utilizzi abusivi (cfr. TANZI, *Commento all'art. 2471*, in *Comm. Niccolini, Stagno d'Alcontres*, Napoli, 2004, 1548), e soprattutto di adeguata prevedibilità dei suoi casi di applicazione, onde consentire una razionale inclusione dei costi del rimedio nelle valutazioni degli attori

in gioco (in tal senso, ANNUNZIATA, *Commento all'art. 2473 bis*, in *Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari*, Milano, 2008, 539; per ZANARONE, 858, il requisito della specificità tutelerebbe anche l'interesse dei creditori «ad essere informati tramite il registro delle imprese in ordine alle circostanze in cui possono veder ridotta la garanzia rappresentata dal patrimonio sociale»).

La necessità di preidentificare ipotesi «specifiche» preclude l'introduzione di cause generali (anziché, appunto, specifiche) di esclusione (TANZI, 1547; PISCITELLO, *Recesso ed esclusione nella s.r.l.*, in ABBADESSA, PORTALE, *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 3, Torino, 2007, 736), come quella delle «gravi inadempienze», in cima alla lista delle cause di esclusione del socio di società personale, ai sensi dell'art. 2286, 1° co., c.c., ma che certo «specifiche» non può dirsi (così, fra le altre, T. Milano 5.9.2014, in *VN*, 2014, 1389; T. Milano 3.7.2014, in *Soc*, 2014, 1273; T. Milano 28.2.2014, in *Soc*, 2014, 751; T. Milano 7.11.2013, in *GI*, 2014, 907; ma in senso contrario ZANARONE, 861, testo e nt. 26), o come quella della «giusta causa» (nello stesso senso ANNUNZIATA, 538 s.; SALAFIA, *Commento all'art. 2473 bis*, in *Comm. Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia*, 2° ed., Milano, 2007, 1203; CIAN, *Esclusione del socio*, 505).

La stessa istanza normativa di preidentificazione induce ulteriormente a interrogarsi sul grado di specificità richiesto, e sulla conformità ad esso delle ipotesi concrete, come meglio fra poco si vedrà.

4. La «giusta causa» di esclusione

Anche il riferimento alla connotazione in termini di «giusta causa» delle cause statutariamente previste, nella misura in cui associato all'istanza di specificità delle stesse cause, si presta ad interpretazioni ulteriormente delimitative della possibile ampiezza convenzionale del rimedio.

■ La necessaria connotazione in termini di giusta causa della causa applicativa, lungi dal risultare inclusa *in re ipsa* nell'assoluta specificità della stessa causa di esclusione in questione (così BUSANI, *S.r.l. La riforma delle società. Il nuovo ordinamento dopo il D.lgs. 6/2003*, Milano, 2003, 390 ss.), svolge invero il ruolo di selezionare, fra i fatti pertinenti alla persona del socio e potenzialmente infiniti, suscettibili di essere posti a causa dell'esclusione, quelli corrispondenti alla *ratio* stessa di applicazione del rimedio, in quanto: per un verso riferibili alla persona del socio; e per altro verso idonei ad arrecare pregiudizio, a porre remore o intralci al migliore e più profittevole svolgimento dell'attività comune (nello

stesso senso MALTONI, *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, in *Not*, 2003, 315; ZANARONE, 862 ss.). Di modo che, ad esempio, non sembra potrebbe figurare fra le cause di esclusione fatti relativi al socio, ancorché specifici, non qualificabili come giusta causa di applicazione del rimedio, perché inidonei a incidere negativamente sull'esercizio dell'attività, consigliando l'allontanamento del socio da cui provengono (v. pure, con qualche differente sfumatura, ANNUNZIATA, 539 s.; SALAFIA, 1203).

Pur con le anzidette limitazioni, il rimedio della esclusione si presta d'altronde ad ampie possibilità di applicazione, di estremo interesse per una società personalizzata quale può essere, a livello di conformazione opzionale almeno, la nuova s.r.l. Ad esempio, al servizio dell'esigenza di preservare certi connotati professionali, o familiari, o comunque soggettivi dei soci in una compagine sociale ristretta, ancorando al venir meno di simili connotati la possibilità di dar luogo all'estromissione dal gruppo del socio non più in possesso dei relativi requisiti soggettivi, nella misura in cui funzionali alle modalità date di organizzazione dell'attività comune.

In simili casi, il rimedio dell'esclusione vale a realizzare una netta interdipendenza tra fatti relativi alla persona del socio e rapporto sociale, anche sotto il profilo, come accennato, della possibile incidenza delle modificazioni soggettive, oltre che dei comportamenti ascrivibili al socio, sul rapporto, benché non necessariamente sulla partecipazione; sì da dare fondamento al corrente rilievo, circa una possibile personalizzazione della s.r.l. fino ai limiti di tenuta di tradizionali distinzioni fra categorie o «classi» societarie di capitali e di persone.

5. Le possibili cause di esclusione

Ciò posto, può a questo punto procedersi ad una esemplificativa rassegna di possibili ipotesi statutarie di esclusione, attinte all'esperienza applicativa emersa nella giurisprudenza edita, o comunque immaginabili dall'interprete e configurabili nella prassi.

■ Anzitutto, la stessa surrichiamata istanza legale – espressa testualmente dall'articolo in commento – di specificità delle cause di applicazione del rimedio, che si è prima ritenuto opporsi all'ammissibilità in questo contesto (diversamente da quanto dispone, per le sole società personali, l'art. 2286 c.c.) di ipotesi del tutto generiche quali le «gravi inadempienze» del socio, sembra impedisca altresì di giudicare legittime cause di esclusione altrettanto o ancor più generiche, come quella – oggetto di un precedente edito – che

consista in «comportamenti che compromettano il funzionamento della società» (cfr. T. Milano 31.1.2006, in *Soc*, 2006, 1403, in senso invece favorevole), senza idonea preindividuazione delle specie di comportamenti idonei allo scopo (cfr. ZANARONE, 861 testo e nt. 26).

L'ammissione di una clausola siffatta, invero, comporterebbe la sostanziale ed integrale devoluzione del compito di selezione delle condotte rilevanti all'organo (amministrativo o assembleare, nei termini di cui si dirà) deputato all'irrogazione dell'esclusione, sacrificando inaccettabilmente le esigenze di prevedibilità e di correlativa anticipata inclusione del rischio di esclusione nelle valutazioni economiche sottese alle scelte di comportamento dei soci, che il legislatore pare aver voluto inequivocabilmente privilegiare con la fissazione del requisito della «specificità» delle clausole statutarie in materia.

■ Per le stesse ragioni, neppure potrebbe reputarsi ammissibile la generica previsione statutaria, che volesse legittimare l'esclusione al ricorrere di una mera e non meglio precisata «giusta causa» di applicazione del rimedio, che sia possibile di volta in volta concretizzare, all'atto della decisione sull'esclusione, in condotte non preventivamente e con puntuale descrizione catalogate (nello stesso senso cfr. GALLETTI, *Commento all'art. 2473 bis*, in *Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, a cura di Maffei Alberti, III, Padova, 2005, 1917).

Conformi al requisito legale potrebbero invece considerarsi, ad esempio, fatti specifici relativi al conferimento del socio, ulteriori alle fattispecie di inattuazione già contemplate dall'art. 2466 c.c. (al cui commento nella presente opera si rinvia) (ma contra v. MALTONI, 315, nel senso che «l'atto costitutivo non possa intervenire a disciplinare casi di inadempimento degli obblighi connessi al conferimento»).

Così, potrebbero prevedersi quali cause di esclusione ipotesi inattuative – nella misura in cui non le si consideri già incluse nella fattispecie della «mancata esecuzione dei conferimenti» di cui all'art. 2466 c.c. – analoghe a quelle previste dall'art. 2286, 2° e 3° co., c.c., quali: il perimento della cosa conferita in godimento, dovuto a causa non imputabile agli amministratori; o il perimento della cosa della quale il socio si sia obbligato a trasferire la proprietà, ove questa perisca prima che la proprietà sia acquistata alla società (sempre che voglia ammettersi un conferimento di tale oggetto nella s.r.l., in quanto giudicato compatibile con la regola legale, ex art. 2464 5° co., c.c. che prescrive l'integrale liberazione delle quote corrispondenti

a conferimenti di beni in natura (e di crediti) al momento della sottoscrizione).

Allo stesso modo, anche ulteriori fattispecie inattuative dei conferimenti di beni in natura, di nuovo nella misura in cui viste come irriducibili alla fattispecie di cui all'art. 2464 c.c., potrebbero individuarsi quali causa di esclusione, come quelle: quanto ai conferimenti in natura di beni in proprietà, o conferimento di cosa altrui o gravata da garanzie reali o altri vincoli, evizione, presenza nel bene di vizi occulti, mancanza di qualità promesse o essenziali, consegna di *aliud pro alio*, diversa estensione di beni immobili valutati a misura o anche di immobili valutati a corpo, ove la misura reale differisca da quella indicata in contratto di oltre un ventesimo, difettoso funzionamento della cosa (mobile) di cui sia stato garantito il buon funzionamento; quanto ai conferimenti di beni in godimento, di vizi della cosa che ne diminuiscano in misura apprezzabile l'idoneità all'uso convenuto, o che la rendano pericolosa per la salute, di vizi sopravvenuti, di molestie che diminuiscano l'uso o il godimento della cosa arretrate da terzi che pretendano di avere diritti sulla medesima: tutte le ipotesi, cioè, configurabili in base al rinvio fatto dall'art. 2464 5° co., c.c. al disposto degli artt. 2254 e 2255 c.c., nonché alla disciplina con queste ultime disposizioni richiamata.

Al modello rappresentato dalle cause di esclusione nelle società personali, ai sensi dell'art. 2286 c.c., potrebbe del resto ancora più largamente attingersi, prevedendo quale ipotesi di esclusione del socio di s.r.l., con apposite clausole statutarie, anzitutto l'inidoneità sopravvenuta del socio a prestare l'opera o i servizi, oggetto di conferimento a norma dell'art. 2464, 6° co., c.c. (così anche GALLETTI, 1917; ANNUNZIATA, 540; CIAN, *Esclusione del socio*, 502); ciò almeno quale alternativa all'escussione della polizza assicurativa o della garanzia bancaria prestate ai sensi dell'art. 2464 c.c. (e cfr. l'art. 2466, ult. co., c.c. che commina l'esclusione ai sensi dello stesso articolo nel caso di scadenza o inefficacia di dette garanzie).

Sempre sullo stampo dell'art. 2286 c.c., potrebbero ben fungere da cause (preindividue in statuto) di esclusione di s.r.l. anche fatti sopravvenuti relativi alla persona del socio, quali la sua interdizione, inabilitazione o la sua condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (cfr. TANZI, 1549; CIAN, *Esclusione del socio*, 503): fatti, questi, tutti parimenti idonei, ancorché in modi e per ragioni diverse, a pregiudicare il regolare e vantaggioso svolgimento dell'attività sociale, particolarmente in contesti societari – quale tipologicamente è la s.r.l. – di particolare coesione e

chiusura della compagine e di personalizzazione del rapporto sociale, secondo quanto già altrove rilevato relativamente alle omonime ipotesi di cui al 2° co. dell'art. 2286 c.c. (sia permesso ancora il rinvio a PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio*, 197 ss.).

Anche il fallimento del socio, sembra, potrebbe essere legittimamente, quanto utilmente previsto quale causa statutaria di esclusione, ai sensi dell'articolo in commento, con l'effetto di attribuire alla massa fallimentare il solo diritto alla somma in denaro risultante dalla liquidazione della quota, precludendo per converso l'attivazione da parte del Curatore della liquidazione concorsuale (cfr. l'art. 2471, ult. co., c.c., ed il commento a tale articolo *supra*, in questo volume) della quota di partecipazione già spettante al socio (cfr. nello stesso senso GALLETTI, 1917; ZABBAN, *Commento all'art. 2473 bis*, in BENAZZO, PATRIARCA, *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006, 308, PISCITELLO, 737). Allo stesso modo, anche la sottoposizione del socio ad altra procedura concorsuale potrebbe costituire valida causa statutaria di esclusione (TANZI, 1548; ANNUNZIATA, 540; SALAFIA, 1303).

Analogamente a quanto previsto dall'art. 2301 c.c. quanto al socio di s.n.c., inoltre, pure del socio di s.r.l. potrebbe legittimamente prevedersi in statuto la possibilità di esclusione, nel caso in cui il socio violi l'eventuale divieto di concorrenza statutariamente previsto, per il fatto di avere, senza il consenso degli altri soci, esercitato per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, o partecipato come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente (cfr. MALTONI, 315; TANZI, 1548; ANNUNZIATA, 540; ZABBAN, 308; CITROLO, *La disciplina statutaria dell'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Studi e materiali*, 2009, 1390).

☞ Nello stesso senso, in giurisprudenza, T. Modena 12.12.2007, in *www.leggiditalia.it*.

■ Pienamente conforme alla previsione normativa in esame ed alla stessa *ratio* del rimedio, come sopra individuata, pare infine da ritenere la enucleazione di ipotesi statutarie di esclusione ancorate al venir meno di requisiti personali del socio di ordine professionale, quali l'iscrizione in albi od elenchi, o familiare (in contesti di società a compagine così strettamente connotata), o più in generale alla mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società (cfr. MALTONI, 315; TANZI, 1548; PISCITELLO, 737; GALLETTI, 1917, con l'opportuna precisazione che non debba trattarsi di requisiti «bizzarri o denotanti una mera volontà capricciosa, tesa a precostituire la possibilità arbitraria di estromettere un

partner»); ovvero la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di amministratore (CIAN, *Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo*, in IBBA, MARASÀ, *Trattato delle s.r.l.*, IV, Padova, 2009, 44).

6. Il procedimento

L'assoluto silenzio della disposizione in commento sui profili relativi al procedimento di applicazione del rimedio, con correlativo deferimento in materia all'autonomia privata statutaria, impone di individuare le regole – di *default* – applicabili nel caso in cui pure lo statuto taccia sul punto.

■ Nell'alternativa fra competenza degli amministratori o dei soci, non sembra peraltro pertinente e idoneo a sciogliere il dilemma né il richiamo analogico all'art. 2466 c.c. (così CAGNASSO, *Commento all'art. 2473 bis*, in *Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti*, II, Bologna, 2004, 1848), che attribuisce agli amministratori la competenza all'esclusione per i soli casi di mancata esecuzione del conferimento colà previsti e regolati; né il richiamo, di nuovo per una pretesa analogia (della quale difettano i presupposti, rappresentando pur sempre la s.r.l. una società di capitali, ancorché personalizzata, per via della rilevanza assegnata al socio), all'art. 2287 c.c., che in tema di società personali attribuisce la decisione sull'esclusione alla maggioranza numerica dei soci, non computato il socio da escludere, salvo il caso della società di due soli soci in cui l'esclusione deve essere pronunziata dal Tribunale (esprime condivisibilmente opinione contraria sul punto ai prelievi analogici dalla disciplina delle società di persone ANNUNZIATA, 534 s.).

La competenza al riguardo dei soci (così anche TANZI, 1552; ANNUNZIATA, 542, CITROLO, 1397; per la competenza dell'organo amministrativo v. invece GALLETTI, 1918), per di più con metodo assembleare, pare infatti potersi agevolmente desumere in materia dalla regola, di taglio generale (diversamente dalla disciplina contenuta all'art. 2466 c.c. per il caso specifico di inesecuzione del conferimento) e peraltro interna alla disciplina della s.r.l. (a differenza di quella che si vorrebbe mutuare dalle società personali), che riserva ai soci le decisioni di compiere operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci (art. 2479, 2° co., n. 5, c.c.), stabilendo altresì che le stesse debbano essere assunte (art. 2479 4° co., c.c.) con deliberazione assembleare (così, con puntuale e condivisibile argomentazione, PISCITELLO, 739 s., e ZANARONE, 869; ma cfr. diversamente VIGO, *Decisioni dei soci: competenze*, in *Abbadessa, Portale, Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco

Campobasso, 3, Torino, 2007, 459 s., per il quale le norme appena citate si riferiscono ai soli diritti particolari dei soci, di cui all'art. 2468, 4° co., c.c.). E non v'è dubbio che la decisione di escludere un socio sia idonea ad incidere, modificandoli, sui diritti non soltanto – anche se soprattutto – del socio escluso, bensì anche su quelli di tutti gli altri soci, consenzienti o no rispetto alla decisione, per la rilevante modifica della compagine sociale che ne segue e per il possibile conseguente riproporzionamento dei diritti sociali, per quanto si dirà riguardo alle modalità di liquidazione della quota.

L'inderogabilità della riserva legislativa *ex art. 2479, 2° co., n. 5, c.c.*, d'altra parte, nella misura in cui – come sopra – ritenuta applicabile in materia, sembra rendere inammissibile l'eventuale espressa opzione statutaria che attribuisce la competenza in materia di esclusione ad una decisione dell'organo amministrativo (nello stesso senso PISCITELLO, 740; CITROLO, 1402), sul modello della fattispecie legale di cui all'art. 2466 c.c. (per tale duplice alternativa statutaria cfr. invece CAGNASSO, *Commento all'art. 2473 bis*, 1847; *Id.*, *La società a responsabilità limitata*, Padova, 2007, 172; MALTONI, 316; considera la riserva ai soci solo una possibile opzione statutaria anche VIGO, 469).

Per converso, il richiamo alla disciplina ed alla correlata esperienza interpretativa in tema di esclusione nelle società personali potrà semmai rendersi utile – anziché per indebiti prelievi analogici – al fine di arricchire in sede interpretativa la regola come sopra rinvenuta per la materia *de qua*, precisando: che la decisione di esclusione debba anzitutto essere adeguatamente motivata (in tal senso cfr. CAGNASSO, *Commento all'art. 2473 bis*, 1847; *Id.*, *La società*, 172; PISCITELLO, 740); che la stessa debba essere comunicata al socio (PISCITELLO, 740), ove assente alla seduta assembleare in cui la decisione sia stata assunta, con modalità idonee a fornire la prova dell'avvenuta ricezione; e che, a seconda dei due casi predetti, dalla data della deliberazione assunta in presenza del socio, o altrimenti da quella della ricezione della sua comunicazione all'escluso, decorra il termine per la sua eventuale impugnazione.

In mancanza di una disposizione legislativa espressa, come quella che all'art. 2287, 1° co., c.c., prevede che il socio da escludere non sia computato per la formazione della maggioranza necessaria alla decisione sul rimedio, ed in difetto pure di una previsione *ad hoc* nello statuto, che ne disciplini in tal senso il procedimento, non sembra che allo stesso risultato possa pervenirsi in via interpretativa (così invece GALLETTI, 1920; ANNUNZIATA, 543; CIAN, *Le decisioni dei soci*, 72; ma nel senso qui sostenuto ZANARONE, 870),

interdicendo al socio da escludere la partecipazione alla decisione, assunta (per competenza inderogabile, come detto) dai soci: ciò che neppure l'art. 2475 ter, 2° co., c.c., in tema di conflitto di interessi del socio – situazione in cui certo verrebbe il socio *de quo* – consente di raggiungere.

Va poi condivisa l'opinione che non sia ammissibile una esclusione parziale del socio (cfr. GALLETTI, 1918; *contra*, per l'ammissibilità, PISCITELLO, 737), vale a dire limitata ad una porzione della sua partecipazione, fatta oggetto di rimborso, rimanendo però tale il socio ancorché con una partecipazione ridotta. Militano invero in tal senso: per un verso il dato testuale (ove si parla di esclusione del socio); e per altro verso l'argomento sistematico, tratto sia dalla disciplina del recesso *ex art.* 2473 c.c., ove pure si discorre del socio senza accenno alla possibilità di un recesso parziale, espressamente prevista, invece dall'art. 2473 c.c., che consente agli azionisti di recedere «per tutte o parte delle loro azioni», sia più ampiamente dal principio della rilevanza della persona del socio, cardine della rinnovata disciplina della s.r.l. (e cfr. PERRINO, *La "rilevanza del socio" nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Gco*, I, 2003, 810 ss.).

Venendo al profilo dei rimedi esperibili dal socio escluso avverso il provvedimento, neppure a tal proposito appaiono appropriati e conducenti i richiami analogici, pur talora proposti da alcuni scrittori (cfr. per rinv. ANNUNZIATA, 544), alla disciplina prevista in tema di società personali, così da configurare anche qui il rimedio dell'opposizione entro giorni dalla comunicazione dell'esclusione, ai sensi dell'art. 2287, 2° co., c.c. (come si legge in T. Napoli 8.4.2013, in *Soc*, 2013, 743; e in T. Torino 13.9.2011, in *GI*, 2012, 850), o ancor meno a quella dettata in tema di esclusione del socio di società cooperativa, *ex art.* 2533, 3° co., c.c. (così invece MALTONI, 316; TANZI, 1554; ZANARONE, 876), secondo cui l'opposizione va proposta in tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione (dissentite dai predetti richiami analogici anche ANNUNZIATA, 544 s.).

Piuttosto, deve ritenersi che il rimedio esperibile dal socio di s.r.l. illegittimamente escluso sia quello dell'impugnazione della decisione di esclusione, nei modi e termini previsti per l'impugnazione delle decisioni dei soci (così anche PISCITELLO, 740), ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., a seconda del tipo di vizio denunciato; con correlativa possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia della deliberazione (previamente) impugnata, ai sensi dell'art. 2378, 3° co., c.c., richiamato dall'art. 2479 ter, ult. co., c.c. (cfr. ANNUNZIATA, 545; T. Milano 7.11.2013, in *GI*, 2014, 907); e disapplicando, in

quanto incompatibile con la cessazione della qualità di socio dell'escluso (sul che *infra*), il disposto del 2° co. dell'art. 2378, richiamato (con il limite, appunto, della compatibilità) dall'art. 2479 ter, 4° co., c.c. (disciplina che per ZANARONE, 873, determinerebbe invece, proprio per il venir meno della legittimazione all'impugnativa in conseguenza della cessazione della qualità di socio, l'insufficienza della tutela ivi prevista quanto all'escluso).

Mentre, nel caso di competenza statutariamente attribuita agli amministratori, ove la si consideri (come qui, invece, si è negato) ammissibile, sarà la decisione dell'organo amministrativo a dover essere impugnata, nei termini e modi in cui ciò si ritenga possibile dagli interpreti (in applicazione analogica dell'art. 2479 ter c.c.; oppure della disciplina dell'invalidità delle deliberazioni consiliari di s.p.a., *ex art.* 2388 c.c., e cfr. CAGNASSO, *Commento all'art. 2473 bis*, 1848, ZABBAN, 309; o ancora attraverso un «processo societario ordinario», come sostenuto da GALLETTI, 1921, seguito da ANNUNZIATA, 545), atteso che, com'è noto, il legislatore non ha espressamente previsto in tema di s.r.l. alcun caso ulteriore di impugnabilità delle decisioni amministrative, oltre quella del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., proprio nel seno del medesimo intervento riformatore il quale, in materia di s.p.a., allarga invece espressamente – recependo gli esiti di un lungo percorso interpretativo – l'area dell'invalidità di quelle decisioni, con la nuova disciplina contenuta all'art. 2388, 4° co., c.c. (ma sulla questione basti qui il rinvio al commento all'art. 2475 ter c.c., in questo volume).

E l'incertezza sul punto potrebbe vedersi, a ben vedere, non soltanto come una ragione di ulteriore conferma dell'esattezza della qui svolta proposta interpretativa, su ciò che l'esclusione compete ad una decisione dei soci, bensì anche come un motivo per giudicare tale opzione come la più idonea ad assicurare certezza agli interessi in gioco, e d'altra parte a garantire piena tutela, sia in sede di decisione sul provvedimento che di sua impugnazione, al socio escluso.

Non sembra, poi, che possa considerarsi legittima la previsione statutaria, che configuri taluni fatti, pur specificamente individuati e leggibili in termini di giusta causa come sopra (par. 4), quali cause di esclusione «automatica» del socio (l'ammettono invece TANZI, 1548; GALLETTI, 1918; ANNUNZIATA, 543 s.; PISCITELLO, 738; ZANARONE, 868), idonea cioè a verificarsi di diritto e senza necessità di una pronuncia secondo le regole organizzative del caso (decisione dei soci o dell'organo amministrativo), con l'effetto di impedire l'individuazione di un atto suscettibile di impugnazione

da parte del socio in un quadro di ragionevole prospettiva di tutela (ferma restando, ovviamente, la possibilità per il socio di reagire con un'azione di accertamento negativo della sussistenza dei presupposti per l'esclusione, cfr. ZANARONE, 872). Ciò a meno che la clausola non preveda – evocando il modello dell'art. 1456 c.c., senza con ciò accedere ad alcuna indebita assimilazione di natura giuridica alla risoluzione stragiudiziale – che al fine dell'esclusione occorra una dichiarazione dell'individuato organo della società di avvalersi della clausola stessa (ad esempio, lo statuto potrebbe prevedere che l'esclusione «facoltativa» sia decisa dall'assemblea dei soci, e che relativamente a certi fatti invece, preidentificati quali cause di esclusione automatica, basti una dichiarazione dell'organo amministrativo al socio, accertato che il fatto si è verificato, dell'avvenuta esclusione; per uno spunto in tal senso v. TANZI, 1553); di modo che possa essere questo il provvedimento impugnabile dall'escluso.

In difetto di una apposita previsione normativa, non sembra configurabile una esclusione giudiziale del socio di s.r.l.:

– né quale oggetto di clausola statutaria, atteso che non compete all'autonomia privata la creazione di nuovi rimedi giudiziali;

☞ – e neppure nel senso della possibilità (della società o dei soci) di adire il giudice, onde ottenere una pronuncia di esclusione di uno dei soci, sia pure per cause preindividuate dallo statuto nei modi qui precisati (nello stesso senso, cfr. T. Biella 7.7.2006, sul sito *www.Il caso.it*, 2007);

■ – né infine nel caso di società composta di due soli soci, difettando i presupposti di un'applicazione analogica dell'art. 2287, 3° co., c.c. (cfr. ZANARONE, 871; ma in senso contrario v. TANZI, 1553; ANNUNZIATA, 543; CIAN, *Esclusione del socio*, 507).

☞ Nulla sembra opporsi, infine, alla ammissibilità della previsione statutaria, che attribuisca il potere di esclusione ad un arbitro, unico o collegiale (cfr. ANNUNZIATA, 543; T. Milano 7.11.2013, in *GI*, 2014, 907; T. Napoli 8.4.2013, in *Soc*, 2013, 743; T. Milano 25.11.2011, in *GI*, 2012, 2069).

7. Gli effetti. La liquidazione della quota. Il momento di efficacia dell'esclusione

Sul piano degli effetti dell'esclusione, l'articolo in commento rinvia alla disciplina dettata in tema di recesso dall'art. 2473 c.c., da intendersi qui come richiamo alle regole ivi previste per il rimborso della partecipazione al socio uscente; ma dal richiamo è espressamente esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

In tal senso, nel rimandare per brevità, quanto all'analisi della disciplina del rimborso, al commento all'art. 2473 c.c. (*supra*, in questo volume), ci si limiterà qui ad alcune precisazioni di stretta pertinenza all'esclusione del socio.

■ Anzitutto, il divieto legislativo di attuazione del rimborso mediante riduzione del capitale, sia pure con le cautele ed il procedimento di cui all'art. 2482 c.c., sembra comportare che, in difetto di riserve disponibili o di soci o terzi disponibili all'acquisto della quota dell'escluso, si dia luogo all'inevitabile scioglimento della società, di cui l'ipotesi in discorso, pertanto, rappresenterebbe una possibile causa legale (cfr. nello stesso senso PISCITELLO, 741; TANZI, 1555, che riconosce però alla società l'alternativa di «revocare l'atto di esclusione e reintegrare il socio, salvo risarcirgli l'eventuale danno»; diversamente GALLETTI, 1923, per il quale in tale ipotesi l'unica conseguenza sarebbe l'«inefficacia» automatica della decisione sull'esclusione; nello stesso ANNUNZIATA, 546 s.; MALTONI, 316; ZABBAN, 309; ZANARONE, 881 s.; CIAN, *Esclusione del socio*, 512).

Anche in tale ipotesi, infatti, come osserva in tema di recesso la Relazione di accompagnamento alla riforma 2003 (par. 11), lo scioglimento della società si pone quale «logica conseguenza dalla constatazione che nel caso concreto gli altri soci non intendono acquistare la partecipazione del socio (...) per il corrispettivo così determinato, non sono in grado di reperire un terzo a ciò disposto e neppure il rimborso è possibile utilizzando risorse disponibili della società»; ciò da cui risulta un giudizio di inefficienza della società, da parte dei soci e dei terzi, in singolare contrasto con l'avvenuta irrogazione di un rimedio, funzionale – per quanto sopra – alla rimozione delle remore poste dalla partecipazione dell'escluso alla vantaggiosa prosecuzione dell'attività sociale.

D'altra parte, l'anzidetta prospettiva dello scioglimento, in caso di indisponibilità a far fronte alle necessità finanziarie conseguenti all'esclusione, vale qui ad assicurare un più responsabile e meditato accesso al rimedio da parte della maggioranza, tenuto anche conto di ciò, che nell'eventuale liquidazione l'escluso concorrerebbe come creditore, anziché come titolare di una pretesa residuale al pari degli altri soci (neppure i soci potrebbero privare di effetto l'esclusione deliberando, dopo che questa è stata pronunciata, lo scioglimento volontario della società, non sembrando qui applicabile, malgrado l'indistinto richiamo all'art. 2473 c.c., anche l'ult. co. di quest'ultimo articolo: così anche TANZI, 1556). Né può tacersi dell'incertezza cui l'opposta opinione darebbe luogo, per via di

un'inefficacia dell'esclusione emergente decorsi centottanta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, relativamente agli atti medio *tempore* compiuti (salvo ritenere, non condivisibilmente, sul che *infra*, che l'esclusione acquisti efficacia solo con l'effettivo rimborso della partecipazione).

Quanto alla possibilità di scongiurare lo scioglimento revocando volontariamente l'esclusione e reintegrando il socio (sul che TANZI, 1555), sembra che la revoca dell'effetto dissolutivo del rapporto sociale, una volta che quest'ultimo si è prodotto (con la comunicazione dell'esclusione al socio, come si chiarirà più avanti) nella sfera dell'escluso, non possa che aver luogo con il consenso di quest'ultimo, che potrebbe anche non avervi interesse.

In secondo luogo, il criterio di commisurazione del valore di rimborso della quota, da attingersi con gli adattamenti del caso dall'art. 2473 c.c., cioè in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento dell'esclusione, non pare suscettibile di deroghe convenzionali (così anche ANNUNZIATA, 546; ZABBAN, 309; *contra* CAGNASSO, *Commento all'art. 2473 bis*, 1845 ss.; *Id.*, *La società*, 172 s.), quantomeno se "penalizzanti" per il socio, nel senso di prevedere criteri di commisurazione al di sotto del valore di mercato: quale potrebbe rivelarsi, ad esempio, quello ancorato ai meri valori di bilancio (cfr., nello stesso senso, T. Lucca 11.1.2005, in *VN*, 2007, 2, 756, che ha giudicato illegittima per difformità dal modello legale previsto dall'art. 2473 c.c. la clausola statutaria che, nell'ipotesi di esclusione del socio, preveda il rimborso della quota in base al valore contabile del patrimonio sociale secondo l'ultimo bilancio approvato, con esclusione di plusvalenze consolidate dalle società).

La lettura incline ad ammettere deroghe siffatte, giustificandole come una sorta di «ulteriore sanzione» a carico dell'escluso (cfr. CAGNASSO, *La società*, 172 s.), non sembra invero possa condividersi, nella misura in cui non è dato riconoscere un essenziale, né tanto meno immancabile profilo sanzionatorio del rimedio in esame, ben legittimamente ricollegabile – per quanto sopra rilevato – anche a fatti per nulla imputabili al socio, sì da motivarne la "sanzione" (esclude correttamente che il rimedio persegua fini "punitivi" anche GALLETTI, 1919, 1922). Del resto, la risalente lettura sanzionatoria del rimedio dell'esclusione, quale esercizio di un potere quasi disciplinare della società verso il socio, risulta da lungi abbandonata dagli interpreti anche con riferimento all'archetipo del rimedio, in tema di società personali (cfr. ancora PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio*, 78 ss.)

Il rimborso della partecipazione dell'escluso deve essere eseguito, adattando il richiamato disposto dell'art. 2473, 4° co., c.c., alla specificità dell'esclusione, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'esclusione medesima al socio; o – va aggiunto – dalla data dell'esclusione ove la decisione (allora, assembleare) sia stata assunta in presenza dell'escluso, sì da non rendere necessaria, s'è detto prima, la comunicazione.

Resta invece da precisare quale sia il «momento dell'esclusione», che tenga luogo di quel «momento della dichiarazione di recesso», con riferimento al quale, secondo l'art. 2473, 3° co., c.c., va determinato il valore di mercato del patrimonio sociale, da cui ricavare in proporzione il valore di rimborso della partecipazione del socio uscente. Si tratta, cioè, di stabilire il momento in cui prende efficacia l'esclusione, con la perdita da parte dell'escluso della qualità di socio e della titolarità e legittimazione all'esercizio dei relativi diritti. Ed il quesito ha carattere cruciale, non soltanto all'indicato fine della determinazione del rimborso dovuto della partecipazione, bensì anche – e con delicatissimi risvolti pratici – per la individuazione dei soggetti al momento legittimati ai diritti sociali, ad esempio per la partecipazione alle decisioni dei soci in tempo successivo all'esclusione.

Va rilevata, anche a questo riguardo, l'improprietà di richiami analogici a discipline eterogenee rispetto al contesto in esame, come quello all'art. 2287, 1° co., c.c., secondo cui «L'esclusione (...) ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso» (sottende, implicitamente, tale richiamo l'opinione, che l'esclusione si perfezioni decorso il termine per contestare la decisione, cfr. ANNUNZIATA 544); così come a quell'interpretazione, peraltro contrastata, in tema di recesso del socio (al riguardo, sia consentito il rinvio a PERRINO, *Il recesso del socio ed il suo "momento"*, in *RDCo*, 2014, I, 235 ss., con ampio riesame del tema), secondo cui lo stesso prenderebbe effetto dal momento in cui risulti eseguito il rimborso della partecipazione (diversamente GALLETTI, 1919, per il quale «soltanto la definitiva liquidazione della quota può privare l'escluso dell'appartenenza all'organizzazione»).

Piuttosto, sembra che la soluzione al quesito debba ricavarsi dalla natura stessa della decisione, con cui il provvedimento di esclusione viene assunto: cioè, per quanto detto prima, una decisione assembleare dei soci, per regime inderogabile di legge, *ex art.* 2479, 2° co., n. 5, e 4° co., c.c.

Ora, in linea generale, le decisioni dei soci e dell'organo amministrativo prendono effetto, nei confronti degli stessi soci, dal momento in cui vengono assunte, salvo valenza parzialmente

costitutiva di adempimenti formali o pubblicitari, quali la trascrizione della decisione nel libro dei soci ai fini del decorso del termine di decadenza per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 2479 *ter* c.c. Né, in caso di deliberazione dei soci avente ad oggetto l'esclusione, si tratterebbe di modifica dell'atto costitutivo, cui applicare, in virtù del richiamo contenuto all'art. 2480 c.c., la regola *ex art.* 2436, 5° co., c.c., secondo la quale «la deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione».

D'altra parte, occorre qui contemperare la regola anzidetta con la necessità della comunicazione all'escluso, incidendo la decisione sulla sua posizione individuale. Di modo che, analogamente a quanto prima rilevato quanto alla decorrenza dei termini per l'impugnazione, può concludersi che l'esclusione prenda effetto, comportando l'estromissione del socio dalla società e la perdita della

sua titolarità e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, dal momento della comunicazione della decisione all'escluso (così pare anche TANZI, 1553), o dal momento stesso della decisione, ove questa sia assunta dall'assemblea alla presenza dello stesso socio (in senso parzialmente diverso cfr. di recente CITROLO, 1425, per il quale occorrerebbe «distinguere tra la titolarità della partecipazione, che persiste fino all'acquisizione che altri ne facciano con le note modalità, e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, del quale il socio viene privato per effetto della decisione di esclusione, salvi gli effetti di eventuali provvedimenti cautelari, e salvo anche un eventuale ripristino in capo al socio in tutti i casi di successiva caducazione della decisione»).

MICHELE PERRINO